



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	634 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP-2015-03 - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE PONTE DEGLI ALPINI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO CON LA DITTA NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. DI POSSAGNO (TV) IN AVVALIMENTO CON LA DITTA CONSORZIO STABILE AL.MA DI AVERSA (CE) CUP I77H15000370007 CIG 6481868EAC**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 22/09/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 5.069.760,22 per lavori ed Euro 1.630.239,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 20/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all’art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163 per la parte strutturale e della sicurezza, che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 5.063.388,13 per lavori a base di gara ed Euro 1.636.611,87 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
- con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all’art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163, che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
- la funzione di responsabile del procedimento per la fase di progettazione è stata svolta dall’ing. Federica Bonato mentre per la fase di affidamento ed esecuzione è stata svolta dal dr. Geom. Diego Pozza, dipendente del Comune di Bassano del Grappa;
- la funzione di direttore dei lavori del presente appalto è svolta dall’arch. Viviana Bonato, dipendente dal Comune di Bassano del Grappa;
- la spesa per la realizzazione del progetto è coperta dalle seguenti entrate: Euro 700.000,00 contributo della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 698 del 14/05/2015, Euro 1.000.000,00 contributo della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2040 del 23/12/2015, Euro 1.000.000,00 contributo di Fondazione Cariverona di cui alla nota in data 12/03/2015 prot. n. 2015.4/877155.470, nostro protocollo n. 20313 del 26/03/2015, Euro 3.000.000,00 contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al D.M. 01/09/2015 il, registrato alla Corte dei Conti il 5/10/2015, nell’ambito del piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto Legge 31/05/2014 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014 n. 166, Euro 1.000.000,00 fondi propri del Comune;

Atteso che:

- con determinazione del dirigente n. 1977/2016 del 30/12/2016, alle cui premesse si rimanda per i presupposti e le motivazioni che hanno generato lo stesso provvedimento anche nei riguardi di avvalimento e subappalto, si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO VARDANEGA S.r.l. con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) PIVA 03295030260 in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE AL.MA con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa (CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre ad oneri della sicurezza, per complessivi contrattuali Euro 3.999.579,59 IVA esclusa;
- è stato quindi stipulato con scrittura elettronica fra il Comune di Bassano del Grappa e la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l., il contratto d'appalto repertorio n. 9189 del 17/01/2017, registrato a Bassano del Grappa in data 25/01/2017 al n. 928 serie 1T, con garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fidejussoria 2017/50/2415753 emessa in data 10/01/2017 da Società Reale Mutua di Assicurazioni per la somma garantita di Euro 453.592,00
- è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale del 2/03/2017, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza per la fase di esecuzione e dall'Appaltatore senza riserve, dal quale si evince che, stante la durata contrattuale di 850 giorni, il termine per dare ultimate le opere è risultato fissato al 29/06/2019;
- con nota n. 029/2017 del 7/03/2017, protocollo del Comune pec 15150 del 8/03/2017, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 5 del contratto d'appalto, il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo di contratto;
- con determinazione del dirigente n. 404 del 31/3/2017 si è provveduto, previa verifica dei presupposti e acquisizione della polizza fideiussoria n. 2017/50/2416201 stipulata in data 13/01/2017 dall'impresa con la stessa Società Reale Mutua di Assicurazione, alla liquidazione dell'anticipazione nell'importo di Euro 799.915,92 oltre IVA 10% per complessivi Euro 879.907,51, somma effettivamente incassata dall'appaltatore in data 10/04/2017;

Considerato che:

- in data 17/05/2017 il Direttore dei Lavori, avendo accertato gravi inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, ha inviato al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata a tal riguardo, per la valutazione dell'attivazione della procedura di risoluzione contrattuale di cui all'art. 136 del D. Lgs. 163/2006;
- in data 22/05/2017 il responsabile del procedimento, valutati i contenuti della suddetta relazione, ha dato indicazione al Direttore dei Lavori di formulare specifiche contestazioni degli addebiti all'impresa, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D. Lgs. 163/2006;
- in data 23/05/2017 con nota prot. n. 32604, il Direttore dei Lavori ha formalmente contestato alla ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l., gli addebiti relativi al grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione al responsabile del procedimento di proprie controdeduzioni, per le valutazioni di cui al comma 3 del citato art. 136 D. Lgs. 163/2006;
- in data 07/06/2017 il professionista legale dell'appaltatore, avv. Elena Fabbris, ha inviato la nota sottoscritta dall'appaltatore per adesione e conferma, pervenuta in Comune al prot. n. 36140, contenente le controdeduzioni alla contestazione degli addebiti effettuata dal D.LL. con la richiesta di archiviazione del procedimento di risoluzione contrattuale;
- impregiudicati gli esiti del procedimento di risoluzione contrattuale avviato, è seguita una fase di approfondimento e valutazione da parte del RUP circa la possibilità di non risolvere il contratto consentendo all'appaltatore di esplicitare (come dallo stesso preannunciato e richiesto a superamento degli addebiti contestati) una proposta programmatica di esecuzione di parte delle opere provvisoriale (distinte per sostanza dall'opera di restauro in quanto tale) con modalità diverse da quelle previste in progetto, purché compatibili con il contenuto dell'opera di restauro contrattuale e con le norme sui contratti pubblici, a motivo della loro provvisorietà con il cantiere;

- si è, in particolare, svolta una riunione tra la stazione appaltante e l'appaltatore in data 19/6/2017 nel corso della quale l'appaltatore si è impegnato a presentare un nuovo programma dettagliato esecutivo di cantiere (nel rispetto del termine finale di contratto) ed una proposta di variante relativa alle opere provvisorie di sostegno del ponte nella fase di cantiere (segnatamente, tramite puntellazione dal basso in luogo di sostegno dall'alto attraverso il previsto ponte c.d. bailey), e la stazione appaltante, ritenuto ciò meglio corrispondente all'interesse pubblico, ha acconsentito a sospendere la procedura di risoluzione contrattuale concedendo la moratoria per la presentazione della proposta di variante migliorativa ex art. 162 DPR 207/2010;
- le vicende successive ed i contenuti documentali dei rapporti fra stazione appaltante e appaltatore, con il permanere e, anzi, l'aggravarsi degli inadempimenti di quest'ultimo, hanno determinato il D.LL. a formulare, con nota prot. n. 24079 del 30/3/2018, una seconda contestazione di addebiti ex art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006, cui l'appaltatore ha controdedotto con missiva 038/2018 pervenuta al Comune con prot. n. 27174 del 16/4/2018;
- con riferimento a tali controdeduzioni il RUP ha provveduto a consegnare in data 30/4/2018 con prot. n. 30703 alla stazione appaltante, nella figura del dirigente dell'Area IV Lavori Pubblici, le proprie valutazioni con conseguente proposta in ordine alle determinazioni da assumere per la risoluzione del contratto d'appalto; ai contenuti di tale documento si rinvia per la completezza espositiva;

Considerato nel merito che:

- le valutazioni del RUP espresse nel citato documento prot. n. 30703, che costituisce nella sua completezza, anche se non materialmente allegato, parte integrante del presente provvedimento, si sono sviluppate considerando inizialmente la cronologia dei fatti inerenti l'appalto, a partire dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione dei lavori alla ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l., per i due mesi successivi, fino alla consegna dei lavori alla stessa ditta, per poi proseguire nell'illustrazione degli avvenimenti relativi al cantiere nel periodo di due mesi e mezzo compreso fra la consegna dei lavori e la prima relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori sui comportamenti dell'impresa; poi il RUP ha considerato i fatti relativi al rapporto contrattuale occorsi nel periodo successivo alla prima contestazione degli addebiti all'appaltatore, anche oltre la data di ricezione delle controdeduzioni dell'impresa alle contestazioni formulate dal D.LL.;
- la cronologia dei fatti ha, quindi, considerato le relazioni con l'appaltatore successive all'apertura di credito nei suoi confronti che aveva sospeso il procedimento di risoluzione contrattuale, descrivendo nel dettaglio le effettive attività svolte in cantiere, gli annunci di proposte e soluzioni alternative non concretizzate, le mancate acquisizioni dei materiali (lignei e metallici) necessari all'opera di restauro, come anche alle opere provvisorie, e l'assenza dei relativi fornitori e subappaltatori, rimasti solo annunciati ma mai oggetto di attiva documentazione, e ciò fino alla seconda contestazione degli addebiti da parte del D.LL., dovuta alla gravità dell'inadempimento contrattuale ormai tale da compromettere la riuscita dell'opera di restauro dello stesso Ponte, e alle successive controdeduzioni dell'appaltatore;
- alla luce del riepilogo dei fatti, il RUP ha, quindi, esaminato le contestazioni degli addebiti da parte del D.LL. e le controdeduzioni da parte dell'appaltatore con le ulteriori comunicazioni da esso inviate;
- le controdeduzioni dell'appaltatore sono risultate all'esame del R.U.P. generiche e superficiali, inconsistenti e contraddittorie rispetto ai fatti, connotate dal tentativo di sottrarsi all'evidenza della concretissima disorganizzazione con cui è stato gestito l'incedere delle attività d'impresa, con la pretesa di considerare inesistenti gli obblighi programmatici derivanti dalla legge e dal contratto attraverso la riformulazione, gestita nella sua autonomia dall'appaltatore rispetto al crono-programma di progetto, della progressione tanto delle lavorazioni che dei valori economici della produzione del cantiere;
- il RUP ha poi approfondito la valutazione, in relazione all'adempimento delle obbligazioni di contratto e alla buona riuscita dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte, dei

comportamenti attivi ed omissivi dell'appaltatore, a causa dei quali si concreta la compromissione della buona riuscita dei lavori contrattuali:

1. mancata organizzazione del cantiere e assenza di programmazione;
 2. mancata realizzazione delle opere provvisorie e per il recupero delle deformate;
 3. mancata acquisizione delle travi metalliche di fondazione ed anche dei loro prodromici disegni di officina;
 4. mancata acquisizione dei legnami per il restauro strutturale;
 5. installazione di puntelli a lato di due stilate per autonoma decisione al di fuori del progetto in assenza di una visione organizzativa volta ad evitare il blocco del recupero delle deformate e della realizzazione delle travi di fondazione;
 6. mancata produzione di relazioni strutturali e idraulica per i puntelli installati fuori progetto;
 7. mancata partecipazione dell'impresa ausiliaria i cui requisiti sulla carta erano stati determinanti per vedersi assegnare l'appalto dal giudice amministrativo;
- nei 14 mesi trascorsi dalla consegna dei lavori rispetto un tempo contrattuale di 27 mesi, la condotta dell'appaltatore riguardo all'organizzazione dei mezzi per dare compiuta l'opera appaltata non ha prodotto nulla di concreto che possa anche solo lasciar presagire il suo compimento;
 - né le controdeduzioni dell'appaltatore hanno proposto una revisione dell'organizzazione, tale da esprimere il tentativo di dimostrare la possibilità e capacità di realizzare l'opera appaltata;
 - anzi, il testo delle prime controdeduzioni dell'appaltatore nega l'evidenza dei ritardi e tenta di capovolgere la realtà, assegnando alla stazione appaltante responsabilità inesistenti, che l'appaltatore intende quantificare in future riserve; esso contiene finanche gratuite, se non ingiuriose, allusioni a volontà persecutorie che avrebbero mosso la D.LL. alla contestazione degli addebiti; mentre il testo delle seconde controdeduzioni non argomenta nulla ed anzi ammette l'incapacità a realizzare l'opera; il turbine delle successive missive dell'appaltatore (che sollevano problematiche mai anche solo accennate nei tanti mesi decorsi e, quindi, all'evidenza pretestuose, prima ancora che prive di fondamento) conferma la volontà dell'impresa di non realizzare l'opera preparando invece il contenzioso legale;
 - il RUP ha pertanto valutato negativamente le controdeduzioni addotte ed i comportamenti intervenuti nel frattempo da parte dell'appaltatore, ed ha proposto la risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006;

Dato atto che:

- le valutazioni del RUP hanno tenuto conto delle particolari difficoltà tecniche ed organizzative esplicitate dal progetto che devono essere affrontate per portare a termine i lavori previsti ed appaltati di restauro del bene culturale;
- durante il periodo subito successivo alla stipula del contratto, avvenuta il 17/01/2017, il comportamento dell'appaltatore è stato connotato dal tentativo di presentare un programma esecutivo di dettaglio dei lavori incoerente con le previsioni del crono-programma allegato al contratto e parte integrante di esso; finalmente il programma esecutivo di dettaglio dei lavori presentato dall'appaltatore alla scadenza del termine per la consegna degli stessi è risultato coerente al contratto, ed i lavori sono stati consegnati in data 02/03/2017;
- nel periodo appena successivo alla stipula del contratto, si è avuto il subdolo tentativo dell'impresa di ottenere una variante al progetto relativamente alla modalità di esecuzione delle ture in alveo predisponendo elaborati su carta intestata e cartiglio del Comune, tentativo respinto dalla stazione appaltante con nota n. 5455 del 27/01/2017;
- dopo la presa di beneficio ottenuta dall'appaltatore con l'anticipazione di Euro 799.915,92 oltre IVA 10% per complessivi Euro 879.907,51, si è avuto il tentativo dell'appaltatore di addurre pretesti per non dar corso alle previste successive operazioni contrattuali, con contestazione di errori progettuali, richieste di perizie di variante e sospensioni dei lavori, nonché contestazioni di inadempienze da parte della stazione appaltante, anche pretendendo

ripetutamente la dequalificazione del proprio ruolo contrattuale da appaltatore a mero prestatore d'opera;

- i suddetti tentativi dell'appaltatore sono stati tutti fermamente respinti dalla Stazione Appaltante, che ha prescritto sempre il rispetto di quanto previsto dal contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri allegati tecnici contrattuali, con assegnazioni di termini ad adempiere sistematicamente ignorati dall'appaltatore, impegnato invece in successivi rilanci dilatori dei suoi obblighi organizzativi e produttivi, al punto che la D.LL. il 17/5/2017, accertato che tali comportamenti concretavano grave inadempimento, ha inviato al RUP la relazione prevista dall'art. 136 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, cui sono seguite le contestazioni all'appaltatore di cui al successivo comma 2;
- nel periodo successivo a tale prima contestazione degli addebiti da parte del D.LL., l'appaltatore ha ulteriormente sviluppato il tentativo di addossare alla stazione appaltante la responsabilità di inadempienze e ritardi, producendo una messe di tentativi di simulazione di recupero del tempo perduto fatti di incartamenti approssimativi o addirittura raffazzonati, contraddizioni ed errata correttezza, confusione nell'assegnazione di subappalti, lavorazioni con materiali, modalità e presupposti difformi dal Capitolato S.A., inottemperanze dichiarate agli ordini di servizio della Stazione Appaltante;
- le attività del D.LL. e del R.U.P. durante gli stessi periodi sono state improntate a rispetto dei ruoli e delle procedure stabilite dal Codice dei Contratti e dal suo Regolamento di esecuzione, nel tentativo di ottenere dall'appaltatore l'adempimento degli obblighi stabiliti in contratto;
- a seguito della sospensione del procedimento di risoluzione contrattuale con l'apertura di credito all'appaltatore affinché potesse definire e presentare la preannunciata proposta di opere provvisorie di sostegno del ponte diverse da quelle previste in progetto, sono trascorsi i mesi della finestra estiva senza alcun intervento di restauro ma con la installazione di puntellazioni non previste in progetto e non supportate da adeguate relazioni strutturali ed idrauliche;
- nel successivo periodo autunnale l'appaltatore non ha posto in essere alcun fatto organizzativo utile alla prosecuzione, realizzando appena dopo delle ture in alveo unicamente fini a se stesse dal momento che nessuna opera di restauro è stata neanche iniziata nel cantiere posto in asciutta, lasciando inevase le molteplici sollecitazioni inviate da D.LL. e RUP;
- in tali periodi D.LL. e RUP si sono prodigati nel corrispondere alle interlocuzioni poste dall'appaltatore, dai suoi consulenti e dagli ipotetici futuri fornitori di strutture lignee e metalliche, ma gli orientamenti dell'appaltatore si sono rivelati ondivaghi e inconcludenti;
- l'assenza di ogni concreta prospettiva realizzativa ha determinato la D.LL. alla formulazione di un rinnovo della relazione sulle inadempienze dell'appaltatore, cui ha fatto seguito una seconda contestazione degli addebiti a riavvio del procedimento di risoluzione ex art. 136 D.Lgs. 163/2006;
- le controdeduzioni dell'appaltatore allo spirare del termine assegnato hanno certificato l'impossibilità di portare a buon esito i lavori ad esso appaltati di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini;
- nei giorni successivi l'appaltatore ha inviato alla stazione appaltante una valanga di missive contenenti contestazioni di ogni genere svincolate dalla realtà fattuale occorsa nei precedenti mesi di gestione organizzativa dell'appalto da parte di esso;
- si è riscontrata, fin da subito ed anche mediante plurime convocazioni andate deserte, e per tutto il tempo contrattuale fin qui trascorso, la sistematica assenza del Direttore Tecnico dell'appalto in avvalimento da parte del consorzio stabile Al.ma e la mancanza di qualsiasi apporto di mezzi ed attrezzature dichiarate in sede di gara da parte dell'impresa ausiliaria Al.ma che aveva prestato l'avvalimento dei requisiti di qualificazione professionali e tecnici necessari per l'aggiudicazione dell'appalto e la sua esecuzione;

Considerato altresì che:

- le molteplici inadempienze dell'appaltatore, unitamente all'assenza di programmazione ed organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell'opera, alla confusione sui

subappalti, alla pretesa affatto abbandonata di non riconoscere le responsabilità organizzative e produttive proprie dell'appaltatore, alla prassi teorizzata di lineare elusione delle norme e dei principi riguardanti l'avvalimento dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'opera di restauro del bene storico culturale oggetto dell'appalto (con la sistematica assenza del Direttore Tecnico dell'appalto e la mancanza di qualsiasi apporto di mezzi e attrezzature dichiarate in sede di gara), producono un quadro complessivo di gravità, che la stazione appaltante deve esaminare nella prospettiva della buona riuscita dei lavori approvati ed appaltati;

- le norme che regolano in generale il contratto prevedono l'istituto della risoluzione quando uno dei contraenti non adempie alle proprie obbligazioni, ma anche che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento è di scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 C.C.);
- la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore (art. 136 D.Lgs.163/2006), che assorbe l'istituto privatistico e prevede che sia la stessa stazione appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- la D.LL. ha accertato nelle proprie già citate relazioni particolareggiate al RUP i comportamenti dell'appaltatore che determinano l'applicabilità dell'istituto della risoluzione;
- all'appaltatore sono stati contestati gli addebiti ed assegnato un termine per controdedurre onde consentire di valutare la possibilità di portare a compimento i lavori appaltati senza risoluzione contrattuale;
- il RUP ha valutato negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ed ha proposto alla stazione appaltante la risoluzione del contratto con la citata prot. n. 30703 del 30/4/2018;
- la mera applicazione procedurale, come effettivamente avvenuta, della disciplina stabilita dall'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, non è di per sé sufficiente a motivare la decisione della stazione appaltante di sciogliere il contratto, risultando necessaria anche la ponderazione della gravità del comportamento dell'appaltatore, con il riconoscimento di conseguenze tali da compromettere la buona riuscita dell'esecuzione dell'opera appaltata, in quanto non qualsiasi inadempimento è rilevante per la risoluzione del contratto, ma occorre che sia valutato se il complesso dei fatti posti in essere dall'appaltatore e delle azioni da esso non eseguite, siano di importanza primaria ed essenziale da risultarne compromesso il buon esito dei lavori;
- tale ponderazione c'è stata e le valutazioni del RUP contenute nella citata prot. n. 30703 del 30/4/2018 sono state a tale riguardo approfondite e puntuali, avendo esso esaminato analiticamente lungo tutto il tempo contrattuale trascorso, il comportamento attivo ed omissivo dell'appaltatore a fronte della disponibilità prudenziale della stazione appaltante di dargli tempi e modi di organizzarsi per dare realizzata l'opera appaltata;
- è stato dimostrato dal RUP che tale comportamento è stato posto in essere dall'appaltatore con azioni ed omissioni in cantiere ed a livello organizzativo, con mancate risposte alle sollecitazioni di D.LL. e RUP, con ondivaghe e sempre incomplete mezze proposte di variazioni a quanto contrattualmente previsto, senza mai concretare né le proposte di modifica, né la realizzazione dei lavori di restauro, né le opere provvisorie, né le forniture dei materiali lignei e metallici necessari al restauro appaltato, senza aver mai coinvolto nella propria fallace organizzazione i mezzi, le attrezzature ed il personale tecnico qualificato del Consorzio Al.ma del cui avvalimento si era servito in modo determinante per ottenere dal giudice amministrativo l'affidamento del contratto, con un'esplosione di missive a contenuto pretestuoso, nei giorni successivi alle proprie inconsistenti controdeduzioni rispetto agli addebiti contestati dal D.LL., meramente finalizzate all'innalzamento del livello dello scontro nel contenzioso legale al quale essa esclusivamente si sta preparando;
- dalla relazione del RUP emerge, altresì, che, a causa delle molteplici e gravi inadempienze dell'appaltatore, si è prodotto un ritardo tale da far maturare una penale nella misura massima prevista del 10% dell'importo del contratto e, quindi, pari a € 399.957,96; invero, anche a voler ritenere fondata la richiesta dell'Impresa (espressa nella nota 028/2018 del 19.3.2018) di maturazione del SAL n. 1 alla data del 19.3.2018, si osserva che, secondo il programma esecutivo dalla stessa Impresa a suo tempo presentato il 02/3/2017, la produzione di € 600.000,00 a tale fine necessaria sarebbe dovuta maturare ben prima, vale a dire ancora in data 14.8.2017, con un ritardo, quindi, confessionariamente ammesso di giorni

217, che, moltiplicati per la penale giornaliera contrattualmente prevista di € 3.999,58 portano, appunto, a una penale complessiva superiore al doppio del 10% dell'importo contrattuale; peraltro, secondo quanto esposto in merito nella relazione del RUP, la produzione alla data anzidetta del 19.3.2018 era in realtà ben inferiore a € 600.000,00, con un ritardo effettivo, e relativa penale, addirittura superiori;

- la relazione del RUP e le valutazioni negative nella medesima espresse, da intendersi qui per intero richiamate, appaiono, dunque, seriamente e pienamente giustificate e condivisibili, posto che dalle stesse emerge in modo chiaro la totale inaffidabilità e incapacità dell'impresa di portare a compimento l'importante opera appaltata nel rispetto degli impegni contrattuali assunti; a ciò si aggiunga che, con missiva del 27/04/2018, l'impresa ha manifestato la volontà di "*interrompere i lavori e di assegnare ad altri cantieri le maestranze, i macchinari e le attrezzature*", rendendo così definitivo e conclamato il proprio inadempimento;

Constatata, da ultimo, la pervicacia dell'inadempimento dell'impresa, che anche negli ultimi giorni si è rifiutata di adempiere agli Ordini di Servizio della D.LL. n. 6 del 27/4/2018 e n. 7 del 30/04/2018 per la immediata e integrale rimozione delle ture in alveo a causa del pericolo costituito dalla loro presenza nel periodo idrologico delle piene primaverili del fiume Brenta; entrambi tali ordini sono stati dall'appaltatore disattesi sulla base di motivazioni assolutamente pretestuose e infondate, essendosi in presenza di lavorazione che la D.LL. ha già precisato non essere ammissibile in contabilità e per la quale, dunque, non potrebbe darsi corso a subappalto (richiesto, in ogni caso, del tutto tardivamente dall'Impresa rispetto al termine - 20/04/2018 - contrattualmente previsto per l'avvio dell'attività in discussione);

Le premesse e considerazioni soprastanti costituiscono la parte motiva del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.Lgs. n. 163/2006 da applicarsi al presente appalto, in particolare l'art. 136;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, in particolare l'art.140, comma 3;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 107;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;

D E T E R M I N A

1. è disposta, per le motivazioni in premessa espresse e per le analitiche argomentazioni contenute nella relazione prot. n. 30703 del 30/4/2018, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006, la risoluzione in danno all'appaltatore del contratto d'appalto rep. n. 9189 del 17/01/2017 stipulato con la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in avvalimento con la Ditta Consorzio Stabile Al.ma, registrato a Bassano del Grappa in data 25/01/2017 al n. 928 serie 1T, con applicazione, altresì, della penale da ritardo nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e pari, quindi, a € 399.957,96;
2. è dichiarata, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la decadenza dall'anticipazione da parte della ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.;
3. è disposta la procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall'art. 138 e dall'art. 139 del D. Lgs. 163/2006, per i quali si demanda alle figure di competenza(D.LL., RUP e organo di collaudo); tali adempimenti dovranno essere espletati con massima urgenza, anche in deroga ai termini di legge, per quanto concerne le ture in

alveo, considerato il pericolo della permanenza delle stesse nel periodo primaverile e la necessità, quindi, della loro immediata rimozione;

4. è disposta, a cura del RUP, l'escussione della polizza fidejussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali, n. 2017/50/2415753 emessa in data 10/01/2017 da Società Reale Mutua di Assicurazioni, salvo il risarcimento del danno ulteriore;
5. è fin d'ora ordinata all'appaltatore la restituzione al Comune della somma già erogata per anticipazione, nella misura che risulterà dovuta all'esito degli adempimenti di cui all'art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo recupero mediante escussione della polizza fideiussoria n. 2017/50/2416201 della Società Reale Mutua Assicurazioni emessa in data 13/01/2017;
6. sono rinviati a successivo provvedimento l'affidamento del completamento dei lavori con le procedure ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e l'aggiornamento dei quadri di spesa;
7. è disposta, a cura del RUP, la comunicazione della presente risoluzione all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite;
8. è disposta la notificazione all'appaltatore del presente atto a mezzo posta elettronica certificata.